

ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Rapporto Conclusivo

Attività di controllo ordinaria ex art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., comma 3

ALTUGLAS srl - Porto Marghera (VE)

Autorizzazione Integrata Ambientale DEC-182-2021 del 19/05/2021

Attività di controllo ordinaria effettuata dal 14 al 16 giugno 2022

Data di emissione giugno 2022

Indice

1	Premessa.....	3
1.1	Definizioni e terminologia.....	3
1.2	Finalità del presente Rapporto	4
1.3	Campo di applicazione.....	4
1.4	Autori e contributi del Rapporto	4
2	Impianto AIA Statale oggetto dell'attività di controllo.....	5
2.1	Dati identificativi del gestore.....	5
2.2	Verifica pagamento tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale di esercizio dell'impianto	5
3	Evidenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere	5
3.1	Evidenze oggettive.....	5
	Approvvigionamento e materie prime e combustibili	6
3.2	Risultanze e relative azioni da intraprendere	9
4	Allegati.....	10

1 Premessa

1.1 Definizioni e terminologia

Attività di controllo ambientale: (fonte direttiva) l'insieme delle azioni desunte dall'art.3, punto 22 della Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, ivi compresi visite in sito, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'impianto, intraprese dall'Autorità competente per il controllo al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime.

Attività di controllo ordinaria: ispezione ambientale effettuata nell'ambito di un programma e in accordo a quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 decies comma 3, con oneri a carico del gestore.

Attività di controllo straordinaria: ispezione ambientale effettuata in risposta a reclami, durante indagini in merito a inconvenienti, incidenti e in caso di violazioni o in occasione del rilascio, del rinnovo o della modifica di un'autorizzazione; è considerata sinonimo di "ispezioni straordinarie" di cui all'art. 29-decies, comma 4, del D.Lgs.152/2006.

Non Conformità (mancato rispetto di una prescrizione): mancato rispetto di una prescrizione dell'AIA e/o di un requisito di legge ambientale di settore, se espressamente richiamati nell'AIA.

Comporta comunicazioni all'Autorità Competente, ai sensi dell'articolo 29-quattordices del D.Lgs.152/06, con le relative proposte di misure da adottare che sono riconducibili ai seguenti livelli progressivi di severità in funzione della gravità della non conformità rilevata, in accordo a quanto specificato dell'articolo 29-decies comma 9:

- proposta di diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- proposta di diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- proposta di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e per la chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

Comporta inoltre eventuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria in caso di fattispecie che integrano sanzioni di natura penale.

Proposte all'Autorità Competente delle misure da adottare: (fonte art. 29 decies comma 6 D.Lgs.152/06 s.m.i. come modificato dal D.Lgs.128/10) sono eventuali rilievi del Gruppo Ispettivo che determinano una comunicazione specifica all'Autorità Competente circa le non conformità rilevate.

Violazioni della normativa ambientale: mancato rispetto di un obbligo legislativo non espressamente richiamato nell'atto autorizzativo e quindi non riconducibile al sistema sanzionatorio previsto dall'art. 29-quattordices (ad esempio superamenti di limiti emissivi fissati dalle vigenti normative di settore, inottemperanze di prescrizioni discendenti da procedimenti di VIA, non osservanza delle disposizioni sui rischi di incidenti rilevanti di cui al D.Lgs.105/2015 - ex 334/99 e s.m.i.).

Condizioni di monitoraggio per il Gestore: (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali) condizioni relative alle modalità di attuazione del PMC stabilite nell'ambito delle attività di controllo dall'autorità competente per il controllo (ad es. tecniche di esercizio, modalità attuative di autocontrolli, redazione di procedure, ecc.).

Nella definizione di tali condizioni, l'autorità competente per il controllo o Ente di Controllo (EC), definisce generalmente anche i termini temporali entro i quali le stesse devono essere attuate / rispettate.

Le condizioni di monitoraggio inserite nel rapporto conclusivo vengono ritenute da EC coerenti con la finalità delle prescrizioni del decreto autorizzativo al fine di traghettare un adeguato ed effettivo monitoraggio ambientale; pertanto, le citate condizioni saranno utilizzate per le attività di verifica, al fine di garantire, durante la gestione operativa, i monitoraggi previsti dall'atto autorizzativo

Criticità: (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali) evidenze di situazioni, anche connesse al contesto ambientale, che, pur non configurandosi come violazioni di prescrizioni dell'AIA o di norme ambientali di settore, generano un potenziale effetto o un rischio ambientale tali da richiedere l'individuazione di condizioni per il gestore atte a limitarne o prevenirne l'impatto.

1.2 Finalità del presente Rapporto

Il presente Rapporto conclusivo è stato redatto al fine di garantire la conformità a quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-*decies* della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

1.3 Campo di applicazione

Il campo di applicazione del presente Rapporto è riconducibile alle attività di controllo prescritte in AIA per gli impianti industriali indicati nell'Allegato XII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e svolte ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 3 del medesimo Decreto.

Le attività sono regolate dalla Convenzione ARPAV – ISPRA sottoscritta dalle parti in data 21/02/2017.

1.4 Autori e contributi del Rapporto

Il presente documento è stato redatto dai componenti del Gruppo Ispettivo (GI).

Per ISPRA:

Gianfranco Capponi Ispettore AIA Nazionale

Francesca Pepe Ispettore AIA Nazionale

Per ARPA Veneto:

Antonio Natale ARPAV – U.O. Rischio Industriale ed Impiantistico

Alberto Zeffiro U.O. Controlli Ambientali – DAP ARPAV di Venezia

Le attività ispettive si sono svolte nei giorni 14 e 16 giugno 2022.

Il personale ARPAV ha svolto le attività di propria competenza presso lo stabilimento mentre il personale ISPRA ha operato in modalità teleconferenza il giorno 14 giugno ed in presenza il giorno 16 giugno 2022.

Non sono state svolte attività di campionamento.

2 Impianto AIA Statale oggetto dell'attività di controllo

2.1 *Dati identificativi del gestore*

Ragione Sociale:	ALTUGLAS srl
Sede stabilimento:	via della Chimica, Porto Marghera (VE)
Gestore:	Antonio Guida
Resp. Ambiente e Sicurezza:	Flavio Lodi
Impianto a rischio di incidente rilevante:	SI
Sistemi di gestione ambientale in corso di validità:	ISO 14001

Ulteriori informazioni sull'impianto oggetto della presente relazione, sono desumibili dalla domanda di AIA disponibile sul sito internet del Ministero della Transizione Ecologica, all'indirizzo <https://www.mite.gov.it/pagina/aia>.

2.2 *Verifica pagamento tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale di esercizio dell'impianto (se applicabile)*

In riferimento a quanto indicato nell'allegato IV del D.M. 6 marzo 2017, n. 58 *“Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis”*, il Gestore ha inviato ad ISPRA, a mezzo PEC, con nota prot ISPRA con n. 33195/2022 l'attestazione del pagamento dell'importo versato, pari a 4.910 €.

Con invio pec del 29/04/2022, nota prot. ISPRA 24506/2022, il Gestore ha inviato all'Autorità Competente e ad ISPRA, il **rapporto annuale di esercizio dell'impianto** relativo all'anno 2021, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità dell'esercizio.

3 Evidenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere

3.1 *Evidenze oggettive*

L'attività di controllo si è svolta dal 14/06/2022 al 16/06/2022.

Le attività ispettive si sono svolte nei giorni 14 e 16 giugno 2022 con le modalità descritte nei verbali di ispezione redatti ed allegati alla presente relazione di cui costituiscono parte integrante (cfr. all.1). In tali documenti sono descritte dettagliatamente tutte le attività svolte nel corso delle ispezioni effettuate. Non sono pertanto riportate nel corpo della relazione le informazioni desumibili dai verbali in questione, a meno che ciò non sia stato ritenuto opportuno per migliorare la chiarezza dell'esposizione.

Negli stessi sono descritte nel dettaglio le attività svolte nel corso della visita in loco, le matrici ambientali interessate e, contestualizzati in ogni sezione tematica, i documenti consegnati dal Gestore in formato digitale a ISPRA.

Le visite in loco non hanno comportato campionamenti di matrici ambientali e pertanto non sono previste attività analitiche ulteriori.

Nel corso delle attività svolte l'azienda si trovava in normali condizioni di esercizio.

Nel corso dei sopralluoghi effettuati presso gli impianti il Gruppo ispettivo ha riscontrato un buon stato degli impianti e, in generale, buone condizioni di "housekeeping".

Non è stata avvertita per tutta la durata delle attività la presenza di odori molesti presso l'area dell'impianto.

Non sono state osservate inadempienze in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori presenti che, per quanto accertato, si muovevano nell'area dell'impianto con DPI e modalità di comportamento appropriati.

L'esercizio dell'impianto avviene in virtù dell'autorizzazione DEC-2021-0000182 del 19/05/2021, riesame del provvedimento DEC-2012-0000482.

Approvvigionamento e materie prime e combustibili

In raffronto con i consumi delle materie prime dell'anno 2021, per quanto riguarda l'andamento per i primi mesi del 2022 il Gestore ha riferito di alcune ripercussioni sui consumi e sulla produzione collegate alla situazione internazionale. In particolare, sono stati riscontrati problemi di qualità relativi alla composizione chimica del gas naturale (nello specifico il tenore di metano) prelevato dalla rete di distribuzione nazionale, ora alimentata da altri fornitori, rispetto a quello precedentemente disponibile.

Manutenzioni, malfunzionamenti, eventi incidentali e relative comunicazioni all'AC

Non risulta si siano verificati nel periodo decorrente dal termine dell'ultima ispezione ambientale effettuata eventi incidentali di rilievo. Risulta in corso di istruttoria l'esame del Rapporto di Sicurezza presentato dall'azienda ai sensi del D. Lgs. n. 105/2015.

Emissioni in atmosfera

Il DEC-2021-0000182 del 19/05/2021 (riesame del provvedimento DEC-2012-0000482) prevede un periodo transitorio di 12 mesi a far data dal rilascio dell'AIA, per ottemperare ai nuovi limiti previsti per i camini E09 e E10. Con nota prot. 29/2022 del 27/05/2022, prot. ISPRA n. 30742/2022, inviata al MITE, ISPRA ed ARPAV il Gestore ha richiesto proroga di almeno 6 mesi per i tempi di installazione e messa a regime di un sistema di abbattimento emissioni al camino E09.

Tale sistema di abbattimento risulta installato per quanto accertabile nei termini previsti. Non risulta però ad oggi, come dichiarato dal Gestore, in grado di garantire il rispetto dei nuovi limiti di emissione previsti per il parametro cloro. Il Gestore dichiara che sono in corso, d'intesa con il fornitore, attività di studio ulteriore al fine di comprendere le ragioni dei problemi. Si precisa che, come anche evidenziato dai report analitici esaminati, sono comunque rispettati i parametri di emissione precedentemente autorizzati.

Si prende atto che per quanto accertabile la comunicazione del mancato rispetto dei limiti di emissione è stata presentata nei limiti temporali previsti dall'art. 271 c. 20-ter del D. Lgs, n. 152 del 2006 e s.m.i. mentre non si sono verificate le condizioni di cui al c. 20 del citato articolo che avrebbero comportato l'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dell'azienda. Non risulta che l'Autorità Competente abbia ritenuto necessario, ad oggi, adottare le misure previste dal sopra citato comma 20 ter.

Stante le problematiche rappresentate si ritiene necessario che **l'azienda provveda a presentare entro 15 giorni una relazione tecnica per descrivere la tipologia di problematiche incontrate e le azioni in corso per superare la problematica**. In funzione di quanto relazionato e degli eventuali approfondimenti che il GI o comunque gli organi di controllo riterranno opportuni potranno essere espresse valutazioni specifiche in merito.

Il GI ha riscontrato significative differenze tra i valori di concentrazione di Solfato Ammonico ei controlli del 07/07/2021 e 05/10/2021, sempre comunque al di sotto del valore limite, rispetto sia al controllo del 06/04/2021 per lo stesso camino che ai controlli effettuati per i camini E05 ed E06 nelle stesse date.

A tal proposito, il Gestore dichiara che il camino E04 raccoglie gli sfiati del serbatoio di Solfato di Ammonio FA110; le misurazioni di luglio ed ottobre, sopra indicate, sono state effettuate in condizioni di riempimento del serbatoio per cui si giustificano le misurazioni più alte riscontrate.

L'ultima campagna di rilevamento delle emissioni diffuse e fugitive effettuata dal Gestore risale al periodo 30 agosto -10 settembre 2021 (metodologia US EPA metodo 21 e gli standard considerati nella norma UNI 15446).

Sono stati gestiti nel corso di tale campagna 2832 punti di emissione per un totale di 1101 sorgenti e una portata complessiva stimata di 437 Kg/anno. Il Gestore ha illustrato gli interventi correttivi adottati sui punti sensibili in seguito ai risultati delle campagne effettuate.

Si precisa che nel mese di agosto è prevista una fermata generale dell'impianto per operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, che dureranno indicativamente per 3 settimane. Pertanto in quel periodo non si produrranno emissioni da processo e saranno eventualmente facilitati eventuali interventi di rilievo sull'impianto di trattamento in questione.

Scarichi Idrici

Presso l'impianto sono presenti:

- il punto di scarico SF1, in uscita dall'impianto di decianurazione con successivo convogliamento all'impianto di trattamento consortile denominato SG31;
- lo scarico SF2, che ricomprende anche gli scarichi civili dell'impianto, che confluisce allo scarico SM2 cointestato con altre società coinsediate,
- lo scarico di emergenza SF3. Secondo quanto dichiarato dal Gestore lo scarico in questione non è mai stato attivato nel corso del 2019 e nel periodo del 2020 precedente le date di ispezione.

L'esame dei rapporti di prova, controllati a campione nel corso dell'ispezione, non ha evidenziato irregolarità. Si evidenzia però che i parametri di COD allo scarico SF1 hanno mostrato una significativa tendenza all'innalzamento dei valori registrata nel corso degli ultimi 12 mesi. L'azienda, pur non essendo riuscita a provare le cause di tale andamento ritiene che la motivazione vada cercata nella

riduzione della purezza del metano utilizzabile per la produzione di HCN. La problematica è risultata accentuata nel periodo invernale, in cui si è tra altro registrato una maggior variabilità qualitativa del metano acquisito in azienda.

Suolo, Sottosuolo e Acque sotterranee

Il GI riscontra la registrazione delle analisi dell'acqua di falda nel Report annuale ma non riscontra quanto indicato in prescrizione (commento sull'evoluzione del livello di inquinamento della falda).

In merito il Gestore riferisce al GI che le informazioni richieste trovano riscontro nel documento Relazione di riferimento, prodotta a maggio 2022, conforme al DM 95 del 2019, in cui si giunge alla conclusione che..... "le attuali modalità di gestione adottate da parte del Gestore (condizioni di stoccaggio, movimentazione, utilizzo, sistemi di gestione, controlli ed ispezioni) non evidenziano possibili fenomeni di interferenza/impatti dell'installazione sul suolo o sulle acque sotterranee"..... "I risultati delle analisi condotte non hanno evidenziato uno stato di potenziale contaminazione del suolo e delle acque sotterranee ad opera delle sostanze pericolose pertinenti"

Inquinamento acustico

Secondo la zonizzazione acustica comunale, l'area dello stabilimento ex ARKEMA rientra in "Classe VI – aree esclusivamente industriali", con limiti definiti da rispettare dal DPCM 14/11/1997 pari a 70 dB(A) sia in periodo diurno che notturno. Il GI ha constatato che l'ultima campagna di monitoraggio acustico è stata eseguita nel 2021.

I rilevamenti eseguiti all'epoca, secondo quanto già relazionato nel corso dell'ispezione effettuata nel 2018, non hanno evidenziato superamenti dei limiti previsti attribuibili alla società.

Gli esiti dell'ultima campagna di monitoraggio acustico effettuata nel 2021, hanno evidenziato la presenza di criticità per due punti di monitoraggio, PT4 e PT9. Relativamente a questi due punti il Gestore ha dichiarato che il contributo prevalente ai valori registrati, in un caso è dovuto alla presenza di una ditta posta nelle immediate adiacenze del punto monitorato, dal traffico su una strada regionale nell'altro caso. Non essendo imputabile alle attività dello stabilimento il superamento registrato dei limiti di rumore non si è resa necessaria l'adozione di alcuna azione a livello di stabilimento.

Avendo frequenza quadriennale, la prossima campagna di monitoraggio acustico verrà eseguita nel 2025.

Si richiede al Gestore che, nella prossima campagna acustica che dovrà essere eseguita nel 2025, per il punto PT4 sia effettuata una misurazione in una diversa fascia oraria e/o a più intervalli di tempo al fine di escludere il rumore di fondo del confinante impianto SAPIO S.r.l.. Inoltre, i valori riportati nella relazione dovranno essere accompagnati da note esplicative, di più chiara lettura fornendo approfondimenti ed adeguate valutazioni per discriminare i vari contributi registrati durante i monitoraggi.

Rifiuti

Il Gestore si avvale del deposito temporaneo dei rifiuti con criterio temporale di 3 mesi per la gestione del quale utilizza una procedura interna (AS-PAS.2.019 del 28/05/21). I rifiuti sono stoccati per

categorie omogenee in funzione della tipologia e differenziando le aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi da quelle destinate a i rifiuti non pericolosi, nel rispetto delle norme tecniche di settore. Per ogni tipologia di rifiuto è stata accertata la presenza di adeguata cartellonistica riportante i relativi codici EER, la descrizione dello stato fisico e le caratteristiche di pericolosità.

Al momento del sopralluogo tutte le are di deposito temporaneo risultavano in adeguatamente delimitate ed in buone condizioni di pulizia e manutenzione. Le acque meteoriche di dilavamento che ricadono su tali superfici sono convogliate all'impianto di trattamento reflui. Eventuali spanti, dovuti ad esempio a rotture accidentali degli imballaggi dei rifiuti liquidi, confluiscono in vasche a tenuta, da dove vengono intercettati e gestiti come rifiuti. Da quanto riferito dal Gestore, la produzione di spanti dai rifiuti in deposito non si è mai verificata. Da quanto accertato nel sopralluogo, non si sono evidenziate criticità nelle modalità di confezionamento dei rifiuti in deposito.

Per quanto visionato non sono emerse criticità o circostanze che evidenzino difformità rispetto a quanto previsto dall'autorizzazione.

Si prende atto che l'azienda attualmente avvia a terzi come rifiuti quantitativi rilevanti (mediamente superiori alle 400 ton/anno) di soluzioni di solfato di ammonio derivanti da operazioni di spurgo delle linee. codificandoli con EER 06.10.02* "rifiuti contenenti sostanze pericolose".

La composizione di tali spurghi, come anche emerso da un confronto con il gestore, non è eccessivamente dissimile dal prodotto finito commercializzato. Si ritiene che debba quindi essere valutata tecnicamente la possibilità della rigenerazione del prodotto "in casa" (ossia nell'ambito degli stabilimenti Altuglas S.r.l. di Marghera e Rho) a partire da tale scarto di produzione, in alternativa all'attuale cessione a terzi come rifiuto da recuperare. Contestualmente, saranno da valutare gli aspetti amministrativi / autorizzativi, nonché l'eventuale possibilità di gestire detto scarto come sottoprodotto.

Tali possibilità, secondo quanto riferito, non sono state finora esplorate per le difficoltà legate alla gestione dell'AIA che il Gestore teme di incontrare.

Si invita il gestore ad approfondire tali possibilità, nell'ottica di un processo di miglioramento continuo e coerentemente con lo spirito di quanto previsto dall'art. 179 del D. Lgs. 152/2006 relazionando poi sulle conclusioni raggiunte.

Suolo, Sottosuolo e Acque sotterranee

Nel Rapporto Ambientale 2021 il Gestore ha riportato i risultati dei controlli analitici dei campioni prelevati dai piezometri ubicati presso l'area dello stabilimento.

Si precisa che lo stabilimento sorge sul SIN di Porto Marghera e su questo da anni sono in corso importanti opere di bonifica.

3.2 Risultanze e relative azioni da intraprendere

Per effetto dell'attività di controllo sono state individuate alcune condizioni per il Gestore indicate nei verbali di cui sopra o emerse nel corso degli approfondimenti successivi.

In particolare:

- 1) Si richiede al Gestore di relazionare, entro 15 giorni, sullo stato di avanzamento della messa a punto del sistema di abbattimento del camino E09 individuando una tempistica per risolvere le problematiche incontrate e raggiungendo quindi gli obiettivi di emissione previsti nella nuova autorizzazione ambientale in tempi celeri.
- 2) Si richiede al Gestore che, nella prossima campagna acustica che dovrà essere eseguita nel 2025, per il punto P4 sia effettuata una misurazione in una diversa fascia oraria e/o a più intervalli di tempo al fine di escludere il rumore di fondo del confinante impianto SAPIO S.r.l.. Inoltre, i valori riportati nella relazione dovranno essere accompagnati da note esplicative, di più chiara lettura fornendo approfondimenti ed adeguate valutazioni per discriminare i vari contributi registrati durante i monitoraggi.

Tali condizioni vengono comunicate al Gestore contestualmente alla trasmissione del presente rapporto.

Per effetto della visita in loco non sono state accertate, alla data della presente relazione, violazioni del decreto autorizzativo in epigrafe.

Il presente Rapporto conclusivo, valido come Relazione visita in loco, redatto ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 5, contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli esiti dell'attività di controllo.

Date attività di controllo	Dal 14 al 16 giugno 2022
Data visita in loco	16 giugno 2022
Data chiusura attività controllo	16 giugno 2022
Campionamenti	NO
Violazioni amministrative	NO
Violazioni penali	NO
Accertamento violazioni e proposta di diffida	NO
Condizioni per il gestore	SI

4 Allegati

- Verbale di verifica documentale ALTUGLAS S.r.l. 14-06-2022
- Verbale di sopralluogo e chiusura ALTUGLAS S.r.l. 16-06-2022